

Legge regionale 15 aprile 2005 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

Capo IV

Norme finali, finanziarie e abrogazioni

Art. 19

(Norme finali)(1)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per i posti da individuarsi con il relativo bando, disciplinato dalle seguenti disposizioni:

a) costituiscono titoli valutabili:

1) anzianità effettiva di ruolo in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, valutabile sino ad un massimo di 15 anni (punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 9);

2) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post lauream con esame finale, di durata pari almeno ad un anno accademico, qualora non siano già previsti dal bando quali requisiti per l'accesso al profilo professionale messo a concorso (punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5);

3) esercizio di funzioni dirigenziali, effettivamente retribuite (punti 2 per ogni anno o frazione superiore a 180 giorni fino ad un massimo di punti 6);

b) i titoli valutabili di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), sono calcolati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; il titolo di cui alla lettera a), numero 3), è calcolato per le funzioni dirigenziali svolte entro il 5 dicembre 2003;

c) per il personale regionale:

1) è prevista, per i dipendenti che abbiano maturato presso la Regione l'anzianità

effettiva di ruolo richiesta quale requisito, una riserva di posti pari al 50 per cento, riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei;

2) il diploma di laurea richiesto è quello già previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza anteriore alla legge regionale 20/2002;

d) la Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996;

e) i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di 100 punti, di cui 80 punti per la valutazione delle prove d'esame e 20 punti per la valutazione dei titoli;

f) la Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso; la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione;

g) ogni altra disposizione per l'effettuazione del concorso di cui al presente comma è disciplinata dal bando di concorso emanato a cura del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.

2. Il disposto di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il disposto di cui all'articolo 16 trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 19/2005

Art. 20

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), fanno carico

alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a)** U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
- b)** U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c)** U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 110, comma 6 bis, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a)** U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
- b)** U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c)** U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, comma 5, della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera e), continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Indennità annua e rimborso spese ai componenti esterni del nucleo di valutazione>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20/2002, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna

indicati:

- a)** U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
- b)** U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c)** U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 14 bis, della legge regionale 34/2002, come inserito dall'articolo 9, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 51.2.280.1.686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a)** U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
- b)** U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c)** U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a)** U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
- b)** U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c)** U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 128, comma 4, della legge

regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 12 ter, della legge regionale 2/2001, come inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 2/2001, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 25 (Accesso alla qualifica dirigenziale) della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10;

b) l'articolo 23 (Fabbisogni professionali) della legge regionale 14 febbraio 2004, n. 4;

c) il comma 13 dell'articolo 17 (Norme in materia di autonomie locali) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

d) il comma 33 dell'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 modificativo del comma 13 dell'articolo 17 della legge regionale 17/2004.